



D.R. n. 3688/2015
Prot. n. 0073028 del 06.11.2015

BANDO PER N. 125 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (SORT) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" NEL PERIODO DA GENNAIO 2016 A DICEMBRE 2016

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D.R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTA** la delibera n. 299/13 del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 181 del 23/01/2015 con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio 2015;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 1839/2015 del 27/04/2015 con il quale sono state assegnate le borse di collaborazione da destinare al SORT

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2015/2016, un concorso per l'attribuzione di n. 125 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto del Servizio di Orientamento e Tutorato (SORT).

Le borse di collaborazione sono così ripartite tra le singole Facoltà:

- **Architettura** **n. 10 borse**
- **Economia** **n. 7 borse**
 - n. 6 sede Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma
 - n. 1 sede di Latina
- **Farmacia e Medicina** **n. 11 borse**
 - n. 5 sede Policlinico Umberto I
 - n. 1 sede Polo Pontino - Latina
 - n. 5 sede Città Universitaria – Edificio di Farmacia



- **Giurisprudenza** n. 5 borse
- **Ingegneria civile e industriale** n. 10 borse
- **Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica** n. 10 borse
- **Lettere e Filosofia** n. 20 borse
- **Medicina e Odontoiatria** n. 5 borse
- **Medicina e Psicologia** n. 14 borse
n. 7 sede Via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma
n. 7 sede Via dei Marsi, 78 – Roma
- **Scienze Matematiche Fisiche e Naturali** n. 14 borse
- **Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione** n. 15 borse
n. 10 sede Via Salaria, 113 - Roma
n. 5 sede Città Universitaria – Edificio di Scienze politiche
- **Settore Orientamento universitario-Tutorato** n. 4 borse

ART. 2 (Destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Specialistica o Magistrale;
- c. Laurea Specialistica o Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

Per <<studenti>> si intendono gli immatricolati e gli iscritti ai corsi di studio, di cui al comma precedente, nella Nostra Università.

ART. 3 (Durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, **nel periodo da gennaio 2016 a dicembre 2016.**

ART. 4 (Organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Si precisa che il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalle singole Facoltà. La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze. La non ottemperanza al calendario delle attività per più di due turni comporterà la decadenza dalla borsa. Allo stesso modo la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporterà la decadenza dalla borsa. Si precisa che, in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico) durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione, lo studente decade contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione stessa.

ART. 5 (Servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- compiti di supporto all'attività di orientamento e tutorato, da svolgersi presso le Sedi dei SOrT di Facoltà, onde garantire il funzionamento delle predette Strutture.



ART. 6 (Corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il compenso, quale determinato nell'art. 4 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

ART. 7 (Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico 2015/2016, agli anni successivi al **secondo**;
- b) non essere stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando;
- c) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno accademico 2014/2015;
- d) possedere la media ponderata di cui al successivo articolo del presente bando di concorso.

Studenti immatricolati o iscritti a corsi di laurea magistrale

- a) essere immatricolati o iscritti nell'a.a. 2015/2016;
- b) non essere stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando;
- c) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno accademico 2014/2015 (solo per gli iscritti);
- d) possedere la media ponderata di cui al successivo articolo del presente bando di concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. 2015/2016. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico 2015/2016.

ART. 8 (Media ponderata richiesta)

A tutti gli studenti partecipanti al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il **possesso della media ponderata minima di almeno 25/30**.

ART. 9 (Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
 - non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
 - in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia



superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti per l'anno accademico 2015/2016.

2. Sono, inoltre, esclusi dalla selezione gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario.

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

- a. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
- b. gli anni di iscrizione fuori corso;
- c. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
 - non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).
3. Gli studenti immatricolati o iscritti a corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale a percorso unitario sono esclusi dalla selezione, oltre che nei casi descritti dai commi precedenti, anche se nei corsi di studio precedentemente frequentati siano stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi stessi, sommando sia gli anni di iscrizione fuori corso che quelli come ripetente. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nei commi precedenti.
 4. Sono, altresì, esclusi dal concorso gli studenti che presentino domanda di partecipazione avendo già partecipato a due concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per il corrente anno accademico.

Art. 10 (Esclusioni per incompatibilità)

Sono esclusi per incompatibilità dall'assegnazione di borse di collaborazione gli studenti:

1. con titolo straniero che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si immatricolano/iscrivono nell'a.a. 2015/2016;
2. che si iscrivono a corsi singoli nell'a.a. 2015/2016;
3. che negli anni accademici precedenti o in quello corrente hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
4. che hanno ricevuto una valutazione negativa sull'attività di collaborazione prestata nei precedenti anni accademici;
5. che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello corrente e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;



6. che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
7. abbiano rinunciato agli studi per il corrente anno accademico;
8. abbiano sospeso gli studi per il corrente anno accademico oppure siano decaduti dagli studi per il corrente anno accademico;
9. si laureino nel corrente anno accademico senza effettuare il pagamento dell'intero ammontare totale annuale delle tasse accademiche dovute (prima e seconda rata) oppure che, a seguito della presentazione della domanda di laurea, ottengano il rimborso anche parziale delle tasse universitarie versate per l'anno accademico corrente;
10. siano risultati vincitori per il corrente anno accademico di borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività;
11. che siano cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
12. che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero per violazione di doveri d'ufficio, doveri di riservatezza, reati di grave allarme sociale;
13. studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione.

ART. 11 (Domanda)

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala A IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore **16.30** del giorno **10.12.2015**, **con esclusione dei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2015**, nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse per l'a.a. 2015/2016 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2015/2016;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'a.a. 2015/2016;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione presso il SORT negli anni accademici precedenti;



- di non avere già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2015/2016;
- di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. 2015/2016 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 12 (Commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando di concorso avviene sulla base di graduatorie formulate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ART. 13 (Calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e il possesso della media ponderata richiesta e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito dello studente.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito ed, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;



nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{\text{medio}} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{\text{medio}} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Nell'eventualità che non vengano assegnate tutte od alcune delle borse previste per ciascuna Facoltà, tali borse verranno conferite ai candidati presenti nelle altre graduatorie, tenendo conto dei punteggi più alti.

Al primo classificato di ciascuna graduatoria di Facoltà verrà proposta la stipula di un contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di orientamento nell'ambito del Progetto "Un Ponte tra Scuola e Università".

Art. 14 (Valutazione di alcune tipologie di esami/crediti)

In caso di esami integrati, per essere valutati nel calcolo del merito, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto alla Sapienza, presso Università estere (in precedenti corsi di studio, nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Agli studenti precedentemente immatricolati o iscritti presso Istituzioni Universitarie straniere cui, per l'abbreviazione del corso di studio, siano stati riconosciuti crediti di esami sostenuti con una votazione non espressa in trentesimi, nel calcolo della media ponderata non si tiene conto dei suddetti esami se non è avvenuta la conversione del voto in trentesimi. Nel calcolo dei crediti maturati si tiene conto anche dei crediti relativi agli esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie straniere che siano stati riconosciuti per l'abbreviazione del corso di studio.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale,



laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.

Art. 15 (Penalizzazioni)

Per gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per un massimo di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, quelli di secondo livello e quelli a ciclo unico, nel formulare le graduatorie viene calcolata la media ponderata dei voti degli esami secondo la formula indicata di seguito ed il risultato è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso, di ripetenza, o di passaggio di corso.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

Nell'applicazione delle penalizzazioni non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un altro secondo anno di corso di studio).

Si applicano le penalizzazioni nei casi di passaggio di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un terzo anno di corso di studio ad un secondo anno di corso di studio).

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

1. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
2. gli anni di iscrizione fuori corso;
3. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
- non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).

ART. 16 (Pubblicazione delle graduatorie)

Le graduatorie verranno rese pubbliche il giorno **22.12.2015** mediante affissione presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala A IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5 e nel sito dell'Università all'indirizzo:

<http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti>



ART. 17 (Firma contratti)

Dal giorno **11.01.2016** al giorno **14.01.2016** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli atti per l'affidamento delle attività di cui al presente bando, presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito nel Palazzo delle Segreterie, scala A - IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 18 (Scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia sono assegnati tramite lo scorrimento della graduatoria. In tal caso ai candidati idonei chiamati in sostituzione è resa nota unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione l'assegnazione della borsa di collaborazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 19 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

“Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- *adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
- *attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
- *attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
- *rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
- *rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*
- *tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'Università e dei altri studenti;*
- *verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente*

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)”.

Art. 20 (Infrazioni al codice di comportamento)

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa. Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- *giorni in cui si sostengo esami del proprio corso di studio;*
- *malattia;*
- *permessi per gravi motivi;*



- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, decise dal Responsabile.

Art. 21 (Variazioni dello status di studente)

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura ogni variazione del proprio status, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente deve comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari (superiori alla censura) relative alla sua carriera universitaria.

Art. 22 (Decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;
- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.

Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

ART. 23 (Trattamento dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali che saranno forniti dai candidati, o già in nostro possesso, sono e saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per le finalità di gestione del concorso, inoltre sono e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata



esecuzione del servizio. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è L'università degli studi di Roma La Sapienza in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

Art. 24 (Sanzioni)

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto a tempo parziale, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 25 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo Giuseppe Pacchiarotti, Capo del Settore Orientamento Universitario -Tutorato.

F.to: **IL RETTORE**